



# E.R.A. "EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION"

Sede Nazionale : Via Sagittario n.8 - 90125 Palermo - C.F. 97056180827



## COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE di E.R.A. VIGILANZA ZOOFILA AMBIENTALE

Sede Operativa Nazionale: Via Labriola, c/o Scuola Livio Tempesta - San Ciro  
71122 FOGGIA - Tel./Fax 0881201866

PEC: [nazionaleguardie@pec.it](mailto:nazionaleguardie@pec.it); e-mail: [nazionaleguardie@eraambiente.com](mailto:nazionaleguardie@eraambiente.com);  
e-mail personale: [alessandrosacchitelli@tiscali.it](mailto:alessandrosacchitelli@tiscali.it); Cell.. 3774052919

Prot. n. 145/19/as/cngza del 24.10.2019

Spettabile

Commissione Giustizia del Senato

Via degli Staderari, 4

ROMA

p. c. Egregio Signor

Marcello VELLA

Presidente Nazionale Associazione

European Radioamateurs Association

PALERMO

Oggetto: **Richiesta contributo - Audizione - disegni di legge nn. 76 e connessi (Tutela degli animali)**

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta alla nostra sede nazionale e dalla stessa inoltrata allo scrivente per la stesura delle note specifiche, provvediamo a proporre una serie di suggerimenti che riteniamo possano essere utili e validi per la stesura finale della nuova legge.

**"Disegno di Legge N.76 senatrice De Petris e disegno di Legge n.298 senatrice Giammanco":**

**Art. 455 -sexies-(Obbligo di segnalazione di animali abbandonati).** - Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.

- *L'articolo previsto nel disegno di legge porterebbe un miglioramento della condizione attuale nelle ipotesi di animale ferito o in pericolo, ma necessita, a nostro modesto parere, di una serie di implementazioni per far sì che la norma venga applicata correttamente. Il problema principale è la risposta e la successiva misura da adottare per la salvaguardia dell'animale, ad esempio; un cittadino che trovasse un animale ferito o in pericolo, sia in orario diurno che in orario notturno, dovrebbe chiamare il Comune o la Polizia Municipale, ovviamente questi uffici rispondendo solo a determinati orari vanificherebbero la buona intenzione del segnalante.*



*Un ulteriore problema collegato al primo sarebbe legato a quale ente, organizzazione, ufficio, potrebbe intervenire per il soccorso/recupero dell'animale, infatti in pochissime città è presente un centro adatto a tale scopo e dove presente, difficilmente si occupa del ritiro se non esclusivamente in determinate condizioni e orari. La nostra indicazione per tentare di ovviare ai problemi tecnici e pratici sarebbe quella di individuare nei canili sanitari o rifugi convenzionati, (già dotati per legge dell'ambulatorio veterinario), il punto predefinito, dove far giungere gli eventuali animali feriti o in pericolo, (se trattasi di animali vaganti sarebbe già prassi consolidata). L'attivazione del servizio proposto comporterebbe solamente un adeguamento strutturale minimo, (finanziabile dalle amministrazioni locali e dal servizio veterinario, anche con gli stanziamenti previsti dalla Legge 281/91e dalle leggi regionali in attuazione alla stessa. L'impiego del personale medico o paramedico potrebbe essere risolto eliminando il "veto" dell'Ordine dei medici Veterinari sul tema del soccorso degli animali. Oltremodo potrebbero essere formati dal servizio veterinario, nuovi volontari per coprire il servizio, (la prassi è normalmente in uso in tutti i canili e rifugi in quanto il grosso dell'attività all'interno viene svolta da questo tipo di soggetti. Riteniamo fondamentale che ad una segnalazione, segua una corretta azione finalizzata alla salvaguardia dell'animale senza "intoppi" tecnici o burocratici di ogni genere. Ultimo ma non ultimo problema risulta essere quello dei costi per l'intervento, non possiamo pensare che tutto si risolva con il buon cuore della persona segnalante, ma che invero debba ritenersi risolto con l'intervento e il ricovero delle strutture espressamente previste dal disegno di legge, eliminando qualsiasi dubbio d'interpretazione della norma stessa.*

*Nel caso, si volesse andare oltre, potrebbe essere utile valutare anche l'inserimento di un successivo articolo, nel quale venga esplicitata l'attività di Soccorso Veterinario. Ad oggi questa attività è svolta in prevalenza, (dove presenti), dai Centri Specializzati legati alle Università Veterinarie, (come a puro titolo di esempio nella Città di Torino il servizio è svolto dal Centro Animali Non Convenzionali dell'Università Veterinaria di Grugliasco, ma pur sempre con evidenti limitazioni, in questo caso la struttura non interviene per il soccorso o recupero, ma riceve esclusivamente gli animali se portati in loco. In altri casi il servizio è offerto da centri veterinari privati che svolgono l'attività per il privato e non per il vero soccorso veterinario come da noi immaginato. Oggi annoveriamo un proliferare di "ambulanze veterinarie" gestite da consorzi, cooperative e in minima parte da associazioni di volontariato. I servizi offerti sono annoverabili, quasi nella maggior parte dei casi, come servizi a gettone o a tariffa per i trasporti degli animali domestici con padrone. Solamente una piccola quota dell'offerta proposta, (ambulanza veterinaria), è adibita al soccorso degli animali domestici feriti. In questo quadro confusionale, manca una norma che determini quale attività svolgere, come svolgerla, dove svolgerla. La nostra proposta è collegare alla nota sull'articolo 455-sexies l'indicazione per cui gli ambulatori veterinari presenti nei canili sanitari o rifugi convenzionati, vengano dotati di veicoli specifici e idonei per l'espletamento del soccorso veterinario.*

**“Disegno di Legge nr. 1030 senatrice Sbrana”:**

**Art. 4.**

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente: *(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio)*

« 2. La vigilanza di cui al comma 1. è, altresì, affidata ai Carabinieri forestali, alle guardie ad-dette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie particolari riconosciute ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189; alle guardie zoofile nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali »;

- *La modifica proposta trova tutto il nostro consenso in quanto ad oggi, la norma viene interpretata diversamente da regione a regione se non da provincia a provincia, limitando o estendendo la funzione di vigilanza alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche. La dove il disegno di legge venisse tramutato in legge dello Stato, finalmente verrebbe fatta chiarezza in maniera univoca, riconoscendo la funzione, (già riconosciuta nell'intento del legislatore nella citata legge 157/92 ma disattesa da molte istituzioni), alle guardie delle associazioni protezionistiche favorendo un maggior controllo sul territorio.*

*Vogliamo esclusivamente osservare che l'indicazione “riconosciute ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189” potrebbe generare ulteriori confusioni nell'applicazione. La nostra indicazione sarebbe semplicemente indicare “alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, attualmente delegato al riconoscimento delle associazioni specifiche.*

*Sarebbe utile inserire nel disegno di legge, la possibilità di estendere la vigilanza delle giurate delle associazioni protezionistiche riconosciute dal Ministero dell'Ambiente a tutte le norme che riguardino gli animali e le specie vegetali protette e in via generale per la tutela delle norme sull'ambiente, permettendo di ampliare l'attività di sorveglianza, come evidenziato nel passo precedente già previste ma disattese o rese molto difficoltose da interpretazioni “particolari” dei vari enti chiamati a rilasciare i titoli in capo alle guardie, (citiamo a puro esempio la Prefettura di Torino che nel rilascio dei decreti di nomina a guardia giurata in capo alle associazioni protezioniste appone la dicitura “esclusivamente per gli animali d'affezione” mentre solo pochi chilometri più distante, la Prefettura di Cuneo interpreta correttamente la norma indicando “la vigilanza su tutte le norme a tutela degli animali e al patrimonio zootecnico”.*

*Infatti l'articolo 117 della Costituzione ricomprende la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.*

*La tutela della salute, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono ricompresi, invece, tra le materie di legislazione concorrente nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali con esclusione della potestà regolamentare.*

*La materia dell'ambiente costituisce dunque una di quelle materie riservate alla competenza statale che hanno carattere trasversale con prevedibili interferenze con altri settori dell'ordinamento, anche di non esclusivo appannaggio della potestà legislativa statale.*

*Oggi come oggi, appare anacronistico che le guardie giurate delle associazioni protezionistiche, non possano contribuire alla vigilanza sulla materia ambientale, se non in casi in cui qualche regione abbia normato la materia includendo le predette figure nell'attività di vigilanza.*

Nel ringraziare per aver chiesto il nostro modesto contributo per forse migliorare i disegni di legge su specificati, si comunica la nostra intenzione e disponibilità ad intervenire in audizione presso la Commissione Giustizia.



**IL COORDINATORE NAZIONALE**  
*Dir Gen. Alessandro SACCHITELLA*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alessandro Sacchitella", with a long horizontal stroke extending to the right.

**REFERENTI:**

**SACCHITELLA Alessandro**

**e-mail: [nazionaleguardie@eraambiente.com](mailto:nazionaleguardie@eraambiente.com);**

**Cellulare: 3774052919**

**VINCIS Rossano**

**e-mail: [provtorinoguardie@eraambiente.com](mailto:provtorinoguardie@eraambiente.com)**

**Cellulare: 3920264335**